

DETERMINA A CONTRARRE
del 26.09.2024

Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs. 36/2023, della fornitura di gasolio da riscaldamento destinata al fabbricato di Via Grottò n. 1, Comune di Bagnone (MS) per la stagione termica 2024-2025, mediante adesione all'accordo quadro stipulato tra Regione Toscana e Rossetti S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dei contratti sottosoglia comunitaria di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., approvato con decisione del Consiglio di Amministrazione del 14.03.2024;

VISTO l'art. 17 d.lgs. 36/2023 secondo il quale:

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti con apposito atto adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

RILEVATO pertanto, ai sensi comma 2 del su indicato art. 17, che la «decisione di contrarre» possa essere unica e che possa contestualmente riepilogare l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità dell'Amministrazione;

VISTO l'art. 50 comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi ivi di importo inferiore a 140.000 euro, al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

APPURATO che l'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023, all'art. 3 comma 1, lett. d), definisce l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettera a) del Codice;

ACCLARATA l'esigenza di provvedere all'acquisizione della fornitura di cui all'oggetto, come da richiesta inoltrata al sottoscritto dal Geom. Guido Costa, Responsabile del Servizio Manutenzione e Recupero Alloggi della Società, con prot. ERP n. 13383 del 25.09.2024;

VERIFICATO che su negozio elettronico della Regione è presente apposita convenzione conclusa tra REGIONE TOSCANA - tramite la Centrale di Committenza CET, Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l. - e ROSSETTI S.p.A. CIG: 9469222930, strutturata nella forma dell'accordo quadro, inerente alla fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi, stipulata in data 30.01.2023 e prorogata fino al 29.01.2025, valevole, quindi, anche per la stagione termica 2024-2025;

CONSIDERATO che tale Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni aderenti, né tanto meno Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, all'acquisto di quantitativi o minimi predeterminati di gasolio da riscaldamento, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura deliberati dai soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia;

RICHIAMATO l'atto del 25.09.2024 con il quale Regione Toscana ha approvato la manifestazione di interesse di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. a aderire all'accordo quadro su indicato;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, d.lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO che, l'art. 17 comma 2, d.lgs. 36/2023 prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individui le caratteristiche essenziali dell'affidamento stesso, qui riassunte:

- l'oggetto dell'appalto è la fornitura, con consegne ripartite, di gasolio da riscaldamento destinato al fabbricato di Via Grottò n. 1, Comune di Bagnone (MS) per l'intera stagione termica 2024-2025;
- il valore indicativo e presunto di detta fornitura, avendo ipotizzando un consumo massimo di 10.000 litri di gasolio, è di € 14.720,31 oltre iva;
- il quantitativo e l'importo su menzionato costituiscono i quantitativi massimi della fornitura entro il cui limite E.R.P. Massa Carrara S.p.A. intende approvvigionarsi;
- la modalità di scelta del contraente, come su riportato, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023;
- l'accordo quadro, decorrente dalla data su indicata di sottoscrizione dello stesso, ha durata di 12 mesi, ferma restando la validità ed efficacia del singolo contratto di fornitura per tutta la stagione termica 2024-2025, salvo che sia esaurito il quantitativo massimo previsto dal contratto di adesione;
- il fornitore è ROSSETTI S.p.A., con sede legale in Roma (RM), CAP 00155 - Via Collatina 400, C.F. 07142290589, e P.IVA 01695371003;
- la forma del contratto è apposito atto di adesione all'accordo quadro da inoltrare a Regione Toscana mediante piattaforma telematica START Toscana e conseguente invio degli ordinativi della fornitura, generando il CIG derivato B330BB2F48;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella Convenzione sottoscritta da Regione Toscana e nella documentazione della procedura di affidamento;

PRESO ATTO che REGIONE TOSCANA – soggetto aggregatore ha espresso esito positivo per i controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del DPR 445/2000 e che, ai fine della presente aggiudicazione, è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa fornitrice;

APPURATO che E.R.P. Massa Carrara S.p.A. non deve richiedere la garanzia definitiva ex art. 53 comma 4 d.lgs. 36/2023 giacché aderisce ad un accordo quadro stipulato tra Regione Toscana e Rossetti S.p.A.;

CONSIDERATO che in virtù della proroga attivata da Regione Toscana la Stazione Appaltante intende derogare al principio di rotazione, ex art. 49 d.lgs. 36/2023, aderendo alla convenzione in parola appurati i seguenti vantaggi:

- razionalizzazione della spesa attraverso le economie di scala - in termini di riduzione costi e maggior efficienza - dovute ai maggiori volumi delle forniture degli appalti centralizzati;
- riduzione dei tempi di acquisto e attivazione della fornitura rispetto a una procedura svolta in autonomia;
- riduzione tempi e costi interni per la gestione degli acquisti;
- opportunità di accedere ad un sistema di negoziazione telematica affidabile ed in linea con le nuove esigenze normative di settore;

RITENUTO appropriato nominare il Geom. Andrea Piccioli, Responsabile dell'Ufficio Manutenzione Ordinaria della Società, quale Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della fornitura in parola, ex art. 15 d.lgs. 36/2023;

ACCERTATO che la spesa di cui sopra è anticipata dalla Stazione Appaltante e, successivamente, il relativo costo sarà posta a carico dei condomini utilizzatori del gasolio;

APPURATO che, secondo quanto disposto all'allegato I.4 d.lgs. 36/2023 in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, la stessa non è applicabile a causa dell'importo del presente affidamento, inferiore a 40.000 euro;

CONSIDERATI i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento della presente procedura di cui all'art. 3 d.lgs. 36/2023 rubricato "*Principio dell'accesso al mercato*";

DETERMINA
(n. 44 del 26.09.2024)

1) DI STABILIRE che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente determina;

2) DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo - ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 - la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi, all'operatore economico ROSSETTI S.p.A., con sede legale in Roma (RM), 00155 Via Collatina 400, C.F. 07142290589, e P.IVA 01695371003, tramite adesione all'accordo quadro riportato in premesse;

3) DI NOMINARE con la presente determina, il Geom. Andrea Piccioli, Responsabile dell'Ufficio Manutenzione Ordinaria della Società, quale Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della fornitura in parola, ex art. 15 d.lgs. 36/2023;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al Responsabile Unico di Progetto, all'Ufficio Segreteria Generale e Appalti e all'Ufficio Segreteria Tecnica e Verifica Progetti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Arch. Paolo Bechi